

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1046-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro della Sanità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1973**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972

**Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1974**

ONOREVOLI SENATORI. — In ordine di tempo questo è l'ultimo degli accordi internazionali che si rincorrono dal 1909 per la lotta contro gli stupefacenti.

Agli inizi si trattava di concordare alcune misure tese ad eliminare l'uso di fumare oppio. Poi il problema della tossicomania è diventato sempre più grave.

Tanta esperienza in questo campo e il desiderio di fondere in un solo codice lo spirito e le disposizioni delle tante norme hanno portato alla convenzione del 30 marzo 1961 adottata a New York, detta appunto « Convenzione Unica ».

Questa si compone di cinquantuno articoli, che si iniziano con riferimenti botanici sulle materie prime dalle quali si traggono gli stupefacenti.

A questo fine sono allegate quattro tabelle, che secondo l'origine del prodotto vanno da una produzione che per la vendita al dettaglio può essere dispensata senza ricetta medica fino a una produzione che per la

sua pericolosità sociale, non compensata da particolari vantaggi terapeutici, deve essere sottoposta a controlli speciali che si possono concludere con la interdizione dall'impiego della materia prima, dalla importazione, dal commercio, dalla fabbricazione, salvo i quantitativi da adibirsi a uso scientifico.

Le tabelle non sono definitive, così che rimane aperta la possibilità di inserirvi nuovi stupefacenti.

Lo stesso provvedimento non ha carattere definitivo in vista di eventuali nuove acquisizioni farmacologiche.

I dati relativi agli stupefacenti allarmano la coscienza civile e la Convenzione acquisita perciò un peso molto rilevante e reclama sempre più intensa esecuzione.

Novantasei Paesi sono rappresentati nella Convenzione. Settantadue ne hanno firmato l'atto formale.

La 3<sup>a</sup> Commissione unanime mi ha incaricato di chiedere all'Assemblea il voto favorevole al disegno di legge n. 1046.

CASSIANI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione Unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 della Convenzione e all'articolo 18 del Protocollo.